

**CONTRATTO RELATIVO ALLA FORNITURA DELLA PIATTAFORMA
SAP PER LA GESTIONE DEI PROCESSI DEL DIPARTIMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI PER 36 MESI**

CIG: [BC90B94540](#)

Tra

La **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile**
– C.F. 97018720587, di seguito indicata più brevemente “Dipartimento”,
rappresentato da....., Capo del Dipartimento della Protezione Civile,
di cui al decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
del, registrato alla Corte dei conti il al n., per la carica
domiciliato in Roma, via Ulpiano n. 11, di seguito per brevità anche “Dipartimento
o Amministrazione”

e

..... con sede in Via, n. – (...) che nel contesto del presente
atto viene indicata più brevemente anche come “Contraente” legalmente
rappresentata da....., nato a il.....,

Di seguito anche definite disgiuntamente “Parte” e congiuntamente “Parti”

PREMESSO

- a) che, con decreto n. _____, è stata indetta una procedura ristretta tramite sistema dinamico di acquisizione SDAPA della Consip S.p.A. ai sensi degli artt. 32 e 72 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito Codice) e sono stati nominati _____ rispettivamente Responsabile Unico del Progetto e Direttore dell'Esecuzione contrattuale del servizio in parola, rispettivamente ai sensi degli artt. 15 e 114, comma 8 in combinato disposto con l'art. 32, comma 2 dell'Allegato II.14 del Codice;
- b) che in data _____ è stato dato avvio alla procedura tramite pubblicazione sul portale acquistinretepa.it
- c) *[EVENTUALE in caso di più di un'offerta]* che il seggio di gara, valutate le offerte pervenute, ha proposto l'aggiudicazione del servizio a.....;
- d) che, con nota prot.del, la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) ha ricevuto da parte del Dipartimento la richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni relativa al Contraente, rilasciando la relativa informativa;
- e) che le verifiche dei requisiti ai sensi dell'art 17, comma 5 sono state espletate con esito positivo;
- f) che il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'aggiudicatario è risultato regolare;
- g) *[EVENTUALE in caso di unica offerta]* che, a seguito dell'esame dell'offerta, l'Ufficio ha ritenuto congruo l'onere per la fornitura del servizio offerto con nota delprot. n. ;
- h) che con decretodel .. è stata disposta l'aggiudicazione del servizio a.....;
- i) che, ai sensi dell'art. 90 del Codice, il Dipartimento ha comunicato l'avvenuta aggiudicazione dell'appalto;
- j) che il Contraente, ai sensi dell'art. 117 del Codice ha prestato una garanzia definitiva di €.....rilasciata da.....;
- k) che il Contraente ha assolto al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 18, comma 10 del Codice;

- l) Le Parti si danno reciprocamente atto che ai sensi dell'art. 18, comma 8, del Codice, il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito positivo dell'approvazione degli Organi di controllo del Dipartimento;
tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si

CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1- VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI

Le premesse del presente Contratto e gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto - ivi inclusi i documenti di Gara - ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Costituiscono, altresì, parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati:

- a) Il Capitolato Tecnico controfirmato digitalmente dall'OE;
- b) Offerta Economica;
- c) Patto di Integrità;
- d) la documentazione presentata dal Contraente in sede di gara.

L'esecuzione del presente Contratto è regolata:

- a) dalle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia di amministrazione del patrimonio e contabilità dello Stato, R.D. n. 2440/1923, regolamento n. 827/1924 e successive integrazioni e modifiche;
- b) dal Decreto Legislativo Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, - "Codice dei contratti pubblici", di seguito anche "Codice";
- c) dalle clausole del presente atto e da quanto stabilito e prescritto nei suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Dipartimento ed il Contraente;
- d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato e dalle disposizioni aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula del presente atto, laddove applicabili.

In caso di discordanza, gli atti e documenti tutti della Procedura di cui in premessa, predisposti dal Dipartimento, prevarranno sui documenti tutti prodotti dal Contraente ai fini della partecipazione e dell'aggiudicazione della medesima

Procedura, fatta eccezione per le eventuali condizioni migliorative offerte dal Contraente ed accettate dal Dipartimento.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Forma oggetto del presente contratto la fornitura della Piattaforma SAP per la gestione dei processi del Dipartimento della protezione civile per 36 mesi

ARTICOLO 3 - DURATA CONTRATTUALE

La fornitura ha una durata di 36 mesi e decorre dalla data dell'attivazione delle licenze che dovrà avvenire entro 7 giorni dalla stipula del presente contratto.

ARTICOLO 4 – CORRISPETTIVO, REVISIONE DEL PREZZO

L'ammontare complessivo del presente contratto è pari ad Euro (euro/00) oltre IVA, , per un totale di € IVA inclusa come desumibile dall'offerta tecnico economica del Contraente del,

Il predetto corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione del servizio a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 60 del Codice, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinino una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo si procederà alla revisione del prezzo nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano l'indice o gli indici ISTAT associati ai codici CPV che descrivono l'oggetto dell'appalto in applicazione di quanto previsto nel capitolato tecnico.

Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore anche a valere sulle economie da ribasso d'asta.

ARTICOLO 5 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

I corrispettivi dovuti al Contraente dal Dipartimento, per la fornitura delle licenze oggetto del presente contratto, saranno erogati anticipatamente in un'unica soluzione.

La fattura dovrà essere intestata a *Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - Ufficio Amministrazione e Bilancio – Servizio Politiche Contrattuali e Convenzioni, Via Ulpiano n° 11 - 00193 ROMA – C.F. 97018720587.*

In attuazione dell'art. 3, comma 5, della legge n. 136/2010 il Contraente dovrà inserire nella fattura il CIG. Dovrà inoltre riportare il seguente codice identificativo 4PVQS4, nonché il seguente codice di conto economico: ES65 manutenzione software.

Il predetto corrispettivo sarà accreditato, a spese del Dipartimento, sul conto corrente intestato al Contraente comunicato con nota del assunta al Prot. n.:

Il Contraente dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati a operare sul predetto conto sono contenute in apposita e separata dichiarazione rilasciata all'Amministrazione la quale, ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto.

Il pagamento effettuato sul numero di conto corrente precedentemente espresso come sopra comunicato avrà effetto liberatorio.

Il Contraente, renderà immediatamente note al Dipartimento le variazioni che si verificassero circa il conto corrente dedicato e le modalità di accredito indicate nel presente Contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, non potranno sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati secondo quanto previsto nel presente contratto.

Prima di disporre il pagamento dei corrispettivi, Il Dipartimento, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento

derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui si abbia evidenza che risulta un inadempimento a carico del beneficiario il Dipartimento applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

ARTICOLO 6 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il Dipartimento, ai sensi dell'art. 116 del Codice, verifica la conformità dei servizi erogati, certificando che l'oggetto contrattuale è stato correttamente eseguito in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative. La verifica si intende positivamente superata solo nel caso in cui le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte ovvero che l'oggetto del contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, è stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e di quanto stabilito nei documenti di cui all'art.1.

In vista della verifica di conformità dei servizi erogati, il Contrente invia al Direttore dell'esecuzione del contratto un report dettagliato delle operazioni svolte, con lo schema delle licenze attivate, in formato digitale. Il Direttore dell'esecuzione del contratto effettua la verifica di conformità, trasmettendo la relativa certificazione al RUP. Ai fini del pagamento, il RUP, ai sensi dell'art. 125, comma 5 del Codice, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori, emette il certificato di pagamento, o altro documento equivalente. Il RUP trasmette tali atti ai competenti uffici del Dipartimento e al Contraente ai fini dell'emissione della fattura.

ARTICOLO 7 - PENALI

In caso di ritardo nell'attivazione delle licenze rispetto alla data stabilita all'art. 3 del presente contratto verrà disposta una penale pari all'1,5 per mille per ogni giorno solare di ritardo. Tale penale verrà irrogata fino al massimo del 10% dell'importo netto contrattuale previsto. Analoga penale verrà irrogata in caso di interruzione del servizio senza giustificato motivo. Laddove il ritardo o l'interruzione non motivata del servizio sia superiore a n. 67 giorni solari l'Amministrazione si avvarrà della Clausola Risolutiva Espressa (Art. 1456 c.c.) oppure della Diffida ad Adempiere (Art. 1454 c.c.).

ARTICOLO 8 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Contraente si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che il Dipartimento, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Contraente con raccomandata A.R., qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136.

Il Contraente, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8 terzo periodo, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il Contraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Dipartimento e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

Il Contraente si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti del Dipartimento e della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

Il Dipartimento verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Contraente si obbliga a

trasmettere al Dipartimento, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, d.lgs. 50/2016 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che il Dipartimento si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

Si precisa che eventuali provvedimenti normativi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che dovessero essere emanati ed entrare in vigore dopo la sottoscrizione del presente contratto, dovranno intendersi automaticamente e direttamente applicabili al presente contratto.

Ai sensi della Determinazione dell'AVCP n. 10 del 22 dicembre 2010, il Contraente, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG e il CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore, mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo, riportando il CIG e il CUP dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 9 - TRASPARENZA DEI PREZZI

Il Contraente espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

- si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 16 del Codice al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma l'Amministrazione potrà risolvere il presente contratto per fatto e colpa del Contraente, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà del Dipartimento di incamerare la garanzia prestata.

ARTICOLO 10 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

A seguito della sottoscrizione del presente contratto il Contraente sarà nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "*Regolamento UE*"), per tutta la durata del contratto, con separato documento.

ARTICOLO 11- OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il Contraente ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Dipartimento, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dal Dipartimento di cui sia comunque venuto a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio. Il Contraente è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatogli con il contratto.

ARTICOLO 12 - GARANZIA DEFINITIVA

Il Contraente ha prestato la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs.

36/2023, n.delrilasciata da..... per un importo di euro, pari a.....% delin ragione del possesso della certificazione.....;

Nel caso di risoluzione del presente contratto per colpa del Contraente, il Dipartimento provvederà all'incameramento della garanzia definitiva.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la Contraente dovrà provvedere al reintegro fino a concorrenza del suo ammontare entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del Dipartimento.

In caso di esercizio della facoltà del Dipartimento di rinnovare o prorogare la durata del contratto, la cauzione definitiva dovrà essere reintegrata fino all'importo indicato al precedente comma 1, entro il termine di 10 giorni lavorativi dall'avvio dell'ulteriore periodo di esecutività del contratto.

La mancata reintegrazione della garanzia, a seguito di quanto indicato ai precedenti commi, comporterà l'applicazione di una penale pari allo 0,5% dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo oltre il decimo giorno dalla richiesta del Dipartimento, salvo il diritto del Dipartimento di risolvere il contratto. In alternativa la reintegrazione sarà effettuata a valere sui corrispettivi dovuti al Contraente.

Il Dipartimento ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito:

- per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore;
- per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Contraente per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.

Il Contraente si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

Il Dipartimento ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che esso affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Contraente per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

Il Dipartimento ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali nonché per la soddisfazione degli obblighi come espressi puntualmente nell'ambito del presente contratto.

La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 117, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023, previa deduzione dei crediti del Dipartimento verso il Contraente e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Contraente all'Istituto garante, del certificato di pagamento, o altro documento equivalente. Il Contraente dovrà inviare per conoscenza al Dipartimento la comunicazione inviata al Garante ai fini dello svincolo.

L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità finale attestante la corretta esecuzione dell'appalto.

Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO. 13 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Il Contraente solleva il Dipartimento da ogni e qualsiasi rivendicazione di terzi in dipendenza dell'esecuzione dei servizi erogati o derivante da sua inadempienza dei disposti di contratto; pertanto, è tenuto in ogni caso a rifondere eventuali danni subiti dal Dipartimento e/o da terzi e solleva da ogni corrispondente richiesta sia il Dipartimento, sia i suoi dirigenti, dipendenti, incaricati o persone che lo rappresentino o ci operino.

Il Contraente risponde altresì del pregiudizio subito, in dipendenza dell'esecuzione dei servizi, dalle proprietà di terzi interessate dai servizi, in ogni caso in cui il pregiudizio debba essere risarcito, sollevando il Dipartimento da ogni pretesa che al riguardo gli venga rivolta.

Il Contraente è totalmente responsabile dei danni al Dipartimento ed al suo personale a terzi, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi subappaltatori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque debba ad essa rispondere

nell'esecuzione del contratto.

Il contratto di assicurazione dovrà essere efficace per tutta la durata del presente contratto ed il relativo costo è a carico del Contraente.

Sinistri ed infortuni che dovessero accadere al personale del Contraente, a cose del Contraente o del suo personale sono sempre a carico del Contraente stesso.

Qualsiasi incidente, infortunio, danno arrecato a terzi e qualsiasi evento che possa avere influenza sull'esecuzione del servizio e/o riflettersi negativamente sull'immagine del Dipartimento, dovrà essere segnalato al Dipartimento stesso nel più breve tempo possibile e non oltre 24 ore dall'evento. Nel caso in cui il contraente riceva la denuncia di un sinistro, si impegna a prendere incarico e gestire il sinistro con la propria Compagnia assicurativa, manlevando in questo modo il Dipartimento. Il Contraente dovrà presentare una relazione completa dei fatti, con eventuale documentazione fotografica allegata. Inoltre, dovrà inviare copia di ogni citazione e di qualsiasi documento relativo ad atti giudiziari. In nessun caso, il Dipartimento potrà essere chiamato in causa.

L'importo sopra indicato non rappresenta un limite alla responsabilità del Contraente nei confronti del Dipartimento.

Quanto sopra in conformità all'art. 1228 C.C. e anche prescindendo dalla copertura assicurativa.

ARTICOLO 14 – RECESSO

Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, il Dipartimento ha diritto nei casi di:

- a) giusta causa;
- b) reiterati inadempimenti del Contraente, anche se non gravi

di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. In tal caso, il Contraente ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c..

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) il deposito contro il Contraente di un ricorso ai sensi della legge fallimentare

o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero il caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Contraente; resta salvo quanto previsto dall'art. 124 del D.lgs. n. 36/2023;

- b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

Il Dipartimento ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, da comunicarsi al Contraente a mezzo pec. Si applica l'art 123 del Codice in combinato disposto con l'Allegato II.14.

Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, il Contraente rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

Dalla data di efficacia del recesso, il Contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Dipartimento. Quest'ultimo effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

ARTICOLO 15 - RISOLUZIONE

Salvo quanto precedentemente altrove previsto in tema di risoluzione dal presente contratto, il Dipartimento potrà risolvere il presente contratto, senza limiti di tempo, al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1 del Codice, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d) in caso di sopraggiunti motivi di pubblico interesse, ivi compreso il sopravvenuto espletamento del servizio da parte di amministrazioni dello Stato, di risolvere in anticipo, in tutto o in parte, l'appalto con semplice comunicazione scritta da inviarsi almeno 30 giorni prima;
- e) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla

Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il Dipartimento risolve il contratto qualora nei confronti dell'appaltatore:

- a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.

Il contratto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, nonché in caso di inadempimento degli impegni assunti in sede di presentazione dell'offerta tecnica. Il Direttore dell'esecuzione laddove accerti un grave inadempimento, avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del Codice. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

Fuori dei casi di cui al precedente capoverso, qualora l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

L'Amministrazione, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Contraente anche tramite pec, nei seguenti casi:

1. mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;

2. inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
3. sospensione o abbandono del servizio da parte dell'Impresa senza giustificato motivo;
4. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
5. non rispondenza del servizio alle specifiche di contratto e allo scopo del medesimo;
6. perdita, da parte dell'Impresa, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali, ad esempio, il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
7. violazione dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e mancato utilizzo del conto corrente dedicato all'appalto di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;
8. sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

In caso di risoluzione del presente contratto, il Contraente si impegna, sin d'ora, a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione delle obbligazioni negoziali. In caso di risoluzione per responsabilità dell'appaltatore, il Contraente è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Amministrazione per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove l'Amministrazione medesima non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 124 comma 1 del Codice.

In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno l'Amministrazione incamererà la garanzia definitiva.

L'Amministrazione, in caso di risoluzione o recesso e comunque nei casi di cui all'art. 124 comma 1 del Codice, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario originario in sede di offerta.

Resta fermo quanto previsto all'art. 124 del Codice.

ARTICOLO 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

È fatto divieto al Contraente di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Ai sensi dell'art 120, comma 12 del Codice, si applicano per le cessioni di crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 e dell'allegato II.14 al Codice.

È fatto, altresì, divieto al Contraente di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inadempimento da parte del Contraente ai suddetti obblighi, il Dipartimento, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 17 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Contraente tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico al Dipartimento per legge.

Laddove la registrazione sia operata dalla amministrazione contraente, questa comunica al Contraente l'importo anticipato e il conto corrente sul quale il Contraente si impegna a versare, entro dieci giorni, l'importo anticipato. L'attestazione del versamento deve essere prodotta alla amministrazione contraente entro venti giorni dalla data in cui è effettuato. In caso di ritardo l'importo è aumentato degli interessi legali a decorrere dalla data di scadenza del suddetto termine fino alla data di effettivo versamento.

Ai sensi dell'art. 18, comma 10 del D.lgs. n. 36/2023 l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto l'imposta di bollo nella misura determinata in base alla tabella A dell'Allegato I.4 del D.lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 18 - FORO ESCLUSIVO

Le controversie che dovessero nascere in relazione all'interpretazione e/o esecuzione del presente Contratto o comunque in connessione o in dipendenza dello stesso saranno devolute in via esclusiva alla competenza del Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ARTICOLO 19 - CLAUSOLA BEST CUSTOMER

Il Contraente dichiara di aver applicato al contratto le migliori condizioni economiche, normative e tecnologiche riservate alla sua primaria clientela. In caso il Dipartimento avesse evidenza della mendacità di tale dichiarazione, avrà diritto di ottenere dal Contraente il risarcimento dei danni subiti nonché di esercitare la risoluzione del contratto con effetto immediato, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., eventualmente affidando a terzi l'esecuzione del servizio in danno dell'Impresa senza che questa possa, a tale titolo, avanzare alcuna pretesa nei confronti del Dipartimento.

ARTICOLO 20 - CLAUSOLA DI SOTTOSCRIZIONE

Il contratto è stipulato, ai sensi dell'art. 18, del Codice, in modalità elettronica con firma digitale delle parti.

ARTICOLO 21 - MISCELLANEA

Il Contraente dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

Il Contraente dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati, nonché dall'Offerta formulata, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica dello stesso.

Il Contraente espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito.

Per il DIPARTIMENTO

(.....)

Per il Contraente

(.....)

CLAUSOLE VESSATORIE

Con la sottoscrizione digitale del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del cod. civ., il Contraente dichiara di approvare specificamente le previsioni di cui ai seguenti articoli: Art. 1- Valore delle Premesse e Norme Regolatrici; Art. 3 – Durata contrattuale; Art. 5 – Fatturazione e pagamento; Art. 7 – Penali; Artt. 14 – Recesso e sospensione; Art. 15 – Risoluzione; Art. 16 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito; Art. 17 - Oneri fiscali e spese contrattuali.

Per il Contraente

(.....)